

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ETS"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

E' istituita una Fondazione del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni denominata **"Fondazione Casa di Riposo San Luigi ETS"** di seguito "Fondazione".

L'Ente "Casa di Riposo San Luigi" già "Ospedale San Luigi" trae la sua origine dal testamento segreto del fu Rigazzi Giovanni pubblicato il 12 aprile 1962 a rogito Rigazzi. Detta istituzione fu eretta in Ente Morale con R.D. in data 14 maggio 1863.

La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Brusasco (TO).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

La Fondazione utilizza l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nonché indica, negli stessi, gli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - ATTIVITA'

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

In particolare scopo della Fondazione è quello di accogliere, mantenere ed assistere per il loro conforto materiale e spirituale, persone bisognose di aiuto o non più in grado di provvedere in modo adeguato alle proprie necessità.

Gli ospiti possono svolgere, nell'interno dell'Ente o fuori, attività

occupazionali adatte alla loro età ed alle loro condizioni psico-fisiche. Gli ospiti sono tuttavia dimessi dall'Istituto quando le condizioni di salute ne richiedano il ricovero in ospedali idonei.

Possono inoltre essere dimessi per gravi ragioni nei casi previsti dal Regolamento Interno.

Saranno accolti, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto vacanti, tutti coloro che ne facciano richiesta con particolare riguardo ai:

- Soci dell'Associazione "Casa di Riposo-San Luigi" i loro coniugi ed i genitori;
- residenti nel Comune di Brusasco;
- nativi nel Comune di Brusasco.

La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che esse assumano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate.

L'individuazione di tali attività è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate a qualunque titolo comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, le ipotesi previste dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione.

A) FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione è costituito dalla dotazione iniziale dell'Ente rappresentata principalmente dalla proprietà dell'immobile nel quale la Fondazione svolge la propria attività di assistenza sito in Comune di Brusasco (TO), Via dell'Ospedale n. 15.

Il Fondo di dotazione può essere incrementato per mezzo di apporti e conferimenti di denaro, beni mobili e immobili, e di qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica che il conferente destini con apposito vincolo di imputazione a tale fondo per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Il Fondo di dotazione può essere incrementato da qualunque altro soggetto persona fisica o giuridica, pubblica o privata nelle modalità sopra indicate.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare ad incremento del Fondo di dotazione eventuali avanzi di gestione emergenti da bilancio consuntivo annuale debitamente approvato allo specifico fine di trarne ulteriori rendite da impiegare per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale indicate dal presente Statuto.

B) FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'impiego del patrimonio della Fondazione e dall'impiego dei beni costituenti il Fondo di Dotazione;
- dalle rette versate dagli ospiti;
- dai ricavi derivanti dalle attività principali ed istituzionali poste in essere dall'Ente nonché da quelle secondarie;
- dalle donazioni, elargizioni, lasciti testamentari ed ogni altra erogazione a beneficio della Fondazione non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dai contributi erogati a favore dell'Ente da parte di persone fisiche o giuridiche o altri enti, privati o pubblici, compresi lo Stato, e gli Enti Territoriali e l'Unione Europea;
- dalle elargizioni, conferimenti e quote apportati da parte dei sostenitori o da qualunque terzo e non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- da ogni altro bene di qualunque natura e per qualsiasi causa pervenuto alla Fondazione e non destinato ad incrementare il Fondo di dotazione.

ART. 4 - RACCOLTA FONDI

La Fondazione può organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico.

ART. 5 - VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in un apposito registro, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il partecipante che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo le modalità previste dal D.lgs. 117/2017.

ART. 6 - LAVORATORI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dalla

legge.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 117/2017. Si applicano altresì i parametri retributivi previsti dalla norma medesima.

La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi dell'Ente:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'Assemblea dei soci sostenitori
- L'Organo di controllo
- L'Organo di Revisione Legale dei Conti, ove nominato o previsto dalla legge.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri compreso il Presidente nominati come segue:

- Il Parroco pro tempore di Brusasco;
- Un discendente della famiglia Rigazzi designato dai membri del Consiglio di Amministrazione;
- Due membri nominati dal Consiglio Comunale di Brusasco;
- Un membro nominato dall'Assemblea dei soci sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. I membri che lo compongono sono rieleggibili.

Ove nel corso del quinquennio venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore cessato è sostituito con designazione proveniente dall'organo che aveva designato l'amministratore cessato.

I nuovi membri del Consiglio così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Ove un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio questi potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso si provvederà, con le stesse modalità sopra indicate, alla nomina di un nuovo membro del Consiglio.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo posta

elettronica, anche non certificata, spedita all'indirizzo comunicato dai Consiglieri e depositato presso la Fondazione almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione indica l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche in video-audio conferenza con modalità tali da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione del consigliere che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, il tutto nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La deliberazione in materia di scioglimento della Fondazione è assunta con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale. Quando si tratti di questioni concernenti singole persone si procede invece a scrutinio segreto.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale da parte del Segretario, sottoscritto dal Presidente e da tutti i membri che sono intervenuti. Ove un membro del Consiglio si allontani o rifiuti la sottoscrizione di ciò si farà menzione nel verbale stesso.

ART 9. - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione:

= predispone il programma annuale delle attività della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Sostenitori;

= predispone ed approva i regolamenti interni in materia di amministrazione, contabilità, tesoreria, di servizio e del personale ed ogni altro regolamento occorrente per la buona gestione delle attività della Fondazione;

= nomina, sospende e licenzia impiegati, dipendenti e salariati;

= nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente e l'Organo di controllo ed eventualmente di Revisione legale dei Conti;

= delibera circa la decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso;

= delibera circa l'ammissione dei membri dell'Assemblea dei soci Sostenitori;

= redige ed approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo dell'Ente ed il bilancio sociale;

= determina le rette di degenza da corrispondersi dagli ospiti;

= delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti testamentari

nonché di ogni altra erogazione determinata a beneficio della Fondazione a qualunque titolo;

= dispone l'impiego dei beni costituenti il Fondo di Gestione per il miglior raggiungimento dello scopo della Fondazione, nonché l'amministrazione e l'investimento dei beni costituenti il Fondo di Dotazione al fine di ottenere la maggior e più oculata disponibilità di risorse al fine di perseguire gli scopi della Fondazione. Le deliberazioni concernenti la disposizione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

= promuove e delibera le modifiche statutarie;

= delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;

= delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Ente e su ogni altra materia non devoluta ad altri organi dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a singoli consiglieri parte dei propri poteri. I consiglieri delegati, nell'ambito delle competenze delegate, hanno la rappresentanza della Fondazione.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Tanto il Presidente quanto il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci sostenitori e cura che sia data puntale esecuzione alle delibere degli organi stessi. A lui spetta la firma degli atti di competenza dell'Ente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ipotesi di impedimento. Ove anche questi sia impedito, li supplisce il Consigliere più anziano di età.

In ipotesi di decadenza per qualsiasi causa dalla carica, il Presidente viene nuovamente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può sospendere per gravi motivi gli impiegati ed i salariati e prendere, in casi d'urgenza, tutti i provvedimenti che il caso richieda, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi nel più breve tempo possibile.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI

Allo scopo di favorire quanto più possibile una attiva partecipazione della cittadinanza alla vita della Fondazione, è istituita, quale organo di partecipazione della Fondazione, l'Assemblea dei Soci Sostenitori di seguito anche denominata "Assemblea".

Possono entrare a far parte dell'Assemblea tutte le persone che, volendo concorrere al sostegno della Fondazione, si impegnino a svolgere la propria attività a beneficio della Fondazione stessa ed a corrispondere un contributo economico.

I membri dell'Assemblea acquistano la qualifica di Soci ed hanno diritto di essere rappresentati secondo le modalità previste dal presente Statuto nel

Consiglio di Amministrazione.

Hanno altresì diritto di essere sentiti sulle questioni più importanti che riguardano la vita o il funzionamento dell'Ente.

I Soci collaborano altresì con il consiglio di Amministrazione per attuare nel modo migliore l'assistenza agli ospiti dell'istituto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata entro sessanta giorni dall'assunzione e deve essere comunicata all'interessato.

Dalla data di ammissione all'Assemblea, ogni membro ha diritto ad un voto. Ogni membro può rappresentare un solo altro membro. Può essere data delega solo ad altro socio in regola con il pagamento delle quote associative.

Compongono l'Assemblea dei Soci sostenitori:

1) I soci sostenitori ordinari: cioè coloro che si impegnano a versare, secondo le forme e modalità determinate con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione, la quota associativa ordinaria dell'importo previsto dall'Assemblea stessa;

2) I soci sostenitori onorari: cioè coloro che si impegnino a versare, secondo le forme e modalità previste dal predetto Regolamento, in unica quota, una somma pari a quanto stabilito con apposita deliberazione dell'Assemblea, non inferiore nel minimo a dieci volte la quota ordinaria.

Con il Regolamento sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione determina altresì scadenze e modalità di pagamento.

ESCLUSIONE

Colui che, ammesso nell'Assemblea dei Soci Sostenitori risulti inadempiente agli obblighi assunti e non provveda alla regolarizzazione entro sei mesi dalla data di scadenza prevista, è escluso di diritto.

RECESSO

I membri dell'Assemblea dei Soci Sostenitori possono recedere liberamente con comunicazione inviata al Presidente a mezzo di lettera scritta ovvero con posta elettronica anche non certificata.

ART 12. - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Soci Sostenitori:

= provvede alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;

= dà anche pareri sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai Soci che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea;

= determina gli importi delle quote associative.

QUORUM

L'assemblea dei Soci Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione o in mancanza, dal Presidente nominato di volta in volta dall'Assemblea stessa tra i suoi membri. L'assemblea elegge inoltre, di volta in volta, un segretario verbalizzante.

L'assemblea viene convocata quando questi il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando un numero di membri non inferiore ad 1/10 (un decimo) lo richieda.

Deve essere in ogni caso convocata annualmente per ascoltare la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta elettronica, anche non certificata, spedito all'indirizzo comunicato dai membri e depositato presso la Fondazione entro 8 (otto) giorni dalla data di fissazione dell'assemblea stessa e deve contenere il luogo, giorno ed ora della adunanza unitamente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervento tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea dei Soci sostenitori è validamente costituita in prima convocazione ove alla stessa partecipino, in proprio o per delega la metà più uno dei membri che la compongono e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che deve tenersi almeno il giorno seguente rispetto alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei presenti.

Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea dei Soci Sostenitori è validamente costituita quando alla stessa partecipino, in proprio o per delega, tutti i suoi membri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne sia informato.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere effettuate anche in video-audio conferenza con modalità tali da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione del soggetto che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, il tutto nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione, nomina alla Fondazione un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 2399 cod. civ. Questi debbono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo cod. civ. e in caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

E' consentito, al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 che l'Organo di controllo svolga funzione di revisione legale dei conti ed in tal caso tale organo deve essere composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio dell'Ente sia stato redatto in conformità alle linee guida previste ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

ART. 14 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie eventualmente svolte a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

La Fondazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Si applica, ove del caso, quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 15 - LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei membri dell'Assemblea dei Soci Sostenitori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Sostenitori in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo ed eventualmente di revisione legale dei conti.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ricorra tale ipotesi, tiene altresì il prescritto libro dei volontari. Tale libro è numerato progressivamente in

ogni pagina, bollato e vidimato da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

I membri dell'Assemblea dei Soci Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza rivolta, almeno cinque giorni prima, al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o anticipato scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe od affini a quelle della Fondazione.

L'individuazione degli Enti a beneficio dei quali dovrà avvenire la devoluzione del patrimonio, è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza all'uopo prevista dal presente Statuto.

L'organo amministrativo è tenuto a richiedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo considerato equivalente dalla legge, il parere di cui sopra. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017 ed in mancanza le norme del codice civile e le altre leggi in materia.

Ove per qualsiasi causa si verificasse una situazione di stallo, tale intendendosi una paralisi o una mancanza degli organi dell'Ente tale da non consentire lo svolgimento ordinario delle attività della Fondazione, il Presidente, o in mancanza l'Organo di controllo, potrà fare ricorso all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore affinché eserciti i poteri previsti dall'art. 90 di cui al D.lgs. 117/2017.

In originale

FROLA Giuseppina

MARTELLI Matteo